

Tribunale di Napoli Nord

12608/16 RG

Il giudice – sciogliendo la riserva del 3.4.17 rileva il necessario preliminare ricorso alla procedura di mediazione con riferimento sia alla domanda principale che riconvenzionale

Il Giudice osserva anche che l'art. 8 co. IV bis prima parte del decr. Lgs. 28/2010 relativamente alla *mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione prevede che il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.*

Nel caso in cui la parte non fornisca alcuna motivazione della sua mancata comparizione davanti al mediatore si dovrà affermare l'assenza di un giustificato motivo.

Questo giudice evidenzia che, ad esclusione del solo caso dove fosse di palmare ed eclatante evidenza la infondatezza o in fatto o in diritto o per entrambi i profili, della domanda, si potrebbe ragionevolmente ravvisare una giustificazione della mancata comparizione e non trarne alcuna conseguenza negativa per il soggetto renitente. In ogni altro caso – vale a dire in ogni situazione di *res dubia*- la volontaria mancanza di indicazioni motivazionali per la non adesione e comparizione nel procedimento di mediazione (ai sensi dell'art. 5 1 bis ovvero co. II del decr. Lgs. 28/2010), come pure l'esposizione di motivazioni di stile, senza che dagli atti del giudizio appaia la incontrovertibile macroscopica evidenza, per motivi di fatto o di diritto, o di entrambi, della inutilità o della impossibilità di riuscita della mediazione, equivale ad assenza di giustificato motivo e costituisce condotta grave perché idonea a determinare la introduzione di una procedura giudiziale (evitabile) in un contesto giudiziario, quello italiano, saturo nei numeri e smisuratamente dilatato nella durata dei giudizi.

Con l'occasione si rammenta alle parti che i costi di una procedura di mediazione sono considerevolmente inferiori a quelli di un giudizio e che il legislatore ha previsto apposite agevolazioni fiscali, inoltre, ad avviso di questo Giudice, la procura speciale non basta a costituire validamente in mediazione il legale della parte in sua vece atteso che all'avvocato compete "una funzione di assistenza della parte comparsa e non di sua sostituzione e rappresentanza". (Tribunale, Pavia, sez. III civile, ordinanza 14/09/2015).

Tanto premesso rinvia al 13.9.17 per il procedimento di mediazione in ordine alla domanda riconvenzionale all'ora di rito assegnando alle parti il termine di 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per la presentazione della domanda. Autorizza le parti al ritiro delle produzioni